

RENDE NOTO

che la Corte Costituzionale, con sentenza in data 10 febbraio 2010, n. 50 (cause riunite Enrico Lubrano / AS ROMA spa e Filippo Lubrano / AS ROMA spa), ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Cassazione nei confronti dell'art. 637, terzo comma, c.p.c., con riferimento all'art. 3 della Costituzione: gli Avvocati mantengono, pertanto, il diritto di adire, per il recupero dei crediti professionali nei confronti dei propri clienti, il Giudice della Circostrizione presso la quale essi hanno il proprio domicilio professionale (anziché il Giudice della Circostrizione presso il quale i clienti hanno la propria sede o il proprio domicilio).

La questione è relativa all'azione intrapresa dagli avvocati Enrico Lubrano e Filippo Lubrano per il recupero dei propri crediti per attività professionale svolta per la AS Roma s.p.a. dal 1992 al 2000 nelle sedi di giustizia sportiva e ordinaria (119 giudizi complessivi, n. 31 patrocinati dall'avv. Enrico Lubrano e n. 78 patrocinati dall'avv. Filippo Lubrano).

Gli avvocati Lubrano – a fronte del mancata pagamento delle relative parcelle da parte della Società AS Roma – hanno richiesto ed ottenuto il relativo “parere di congruità” sulle stesse, rilasciato dall'Ordine degli Avvocati di Milano, al quale gli stessi sono iscritti.

Successivamente gli stessi hanno richiesto ed ottenuto l'emanazione di due decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi (decreti nn. 5388/2006 e 5406/2006, uno per ciascuno di essi) dal Tribunale di Milano, dagli stessi adito ai sensi dell'art. 637, III comma, c.p.c., in base al quale “*gli avvocati ... possono altresì proporre domanda di ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede l'Ordine professionale al quale sono iscritti*”.

Lo stesso Tribunale di Milano ha, però, poi (con sentenze nn. 829/2007 e 8431/2007), revocato i due decreti ingiuntivi precedentemente emanati, ritenendosi incompetente dal punto di vista territoriale (indicando, per la fattispecie, la competenza del Tribunale di Roma).

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

Gli avvocati Lubrano hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Milano, con regolamento di competenza innanzi alla Corte di Cassazione, la quale ha riconosciuto valida l'interpretazione dell'art. 637, III comma, c.p.c. fornita dagli stessi (indicando che, ai sensi di tale norma, la competenza spettava al Tribunale di Milano), ma, con ordinanze nn. 155/2009 e 156/2009, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione della non manifesta infondatezza di tale norma per potenziale violazione dell'art. 3 della Costituzione (principi di eguaglianza e ragionevolezza), in ragione del fatto che la stessa attribuisce solo agli Avvocati ed ai Notai (e non alle altre categorie professionali) il diritto di adire un "foro facoltativo speciale", costituito dal Foro della Circostrizione ove ha sede l'Ordine al quale essi sono iscritti (laddove tutte le altre categorie professionali devono adire il "Foro generale del convenuto", secondo la regola generale prevista dagli art. 18 e 19 c.p.c.).

Con la sentenza indicata (18 febbraio 2010, n. 50), la Corte Costituzionale ha riconosciuto l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Cassazione ed ha sancito la piena legittimità dell'art. 637, III comma, c.p.c. (in base al quale gli Avvocati hanno diritto di adire, per il recupero dei crediti professionali nei confronti dei propri clienti, il Tribunale della Circostrizione al cui Ordine essi sono iscritti), evidenziando, per tutte le ragioni contenute in tale sentenza, come tale previsione non si ponga in contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza.

Gli avvocati Enrico Lubrano e Filippo Lubrano ringraziano il Collegio difensivo dei propri legali - costituito dai professori avvocati Carmine Punzi e Roberto Poli, per l'attività svolta e per il risultato positivo conseguito e manifestano la propria soddisfazione personale e professionale per la sentenza in questione, la quale - oltre a consentire finalmente agli stessi l'esercizio del proprio diritto al recupero dei propri crediti professionali, nei confronti della Società AS Roma s.p.a., innanzi al Giudice territorialmente competente previsto dal c.p.c. (Tribunale di Milano, innanzi al quale gli stessi richiederanno nuovamente i decreti ingiuntivi precedentemente concessi con formula esecutiva e revocati solo per ragioni relative alla competenza territoriale, ragioni ora definitivamente superate) - costituisce una vittoria per l'intera categoria degli Avvocati.

(prof. avv. Enrico Lubrano)

(prof. avv. Filippo Lubrano)